



COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. di ENNA

Prot. Gen. nr. 10199 del 21-09-2018

ORDINANZA nr. 38

OGGETTO : Misure a tutela dell'incolumità pubblica e della vivibilità urbana : divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie e lattine e divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico in occasione delle festività del S. Patrono S. Prospero.

IL SINDACO

PREMESSO

- che, come di consuetudine, anche quest'anno in occasione dei festeggiamenti del S. Patrono S. Prospero sono previsti una serie di eventi e iniziative che determineranno una rilevante concentrazione di pubblico;
- con deliberazione di G.M. nr. 92 del 13 settembre 2017 è stato approvato il programma per i festeggiamenti in onore del Patrono di Catenanuova, S. Prospero, nel quale sono previste numerose manifestazioni;

RICHIAMATE, la Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Circolare nr.0011464 del 19 giugno 2017 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Circolare della Prefettura di Enna Prot. nr.0015491 del 27.06.2017, che fissano le regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di *safety* e di *security*;

RILEVATO, in particolare, che la circolare nr.555 del Ministero dell'Interno prevede la possibilità per i Sindaci dell'adozione di apposita ordinanza per il divieto di somministrazione di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che potrebbero costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

RILEVATO, inoltre, che anche la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni;

CONSIDERATO che è precipuo compito del Sindaco tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di pericolo e degrado;

RITENUTO che l'adozione delle misure adottate con la presente ordinanza possano contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone, contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine, il consumo non responsabile di bevande alcoliche e la somministrazione di bevande alcoliche a minori:

CONSIDERATO che l'art. 50, comma 5 e 7 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017, nr. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTA la Legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

RICHIAMATO, inoltre:

- l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- l'articolo 4, comma 1, del D.L. 20 Febbraio 2017, nr. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, nr. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana con l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

VISTI, infine, la Legge nr. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni e il D.L. 20 Febbraio 2017, nr. 14, convertito dalla L. 18 aprile 2017, nr. 48, che modifica l'art.14-ter della legge 30 marzo 2001, nr.125;

ORDINA

1. **il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni come da normativa vigente;**
2. **il divieto a chiunque, nelle aree pubbliche, interessate allo svolgimento delle manifestazioni, e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine bevande;**
3. **il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;**
4. **il divieto di cui ai precedente punti 1 e 2 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;**
5. **il divieto per i gestori di pubblici esercizi (bar, paninerie, kebab, ecc.) titolari di concessione di suolo pubblico della non somministrazione di bevande in contenitori di vetro o latta ai propri clienti durante la consumazione dei pasti e delle bevande;**
6. **i divieti di cui sopra non operano per le bevande somministrate in bottiglie di plastica se consegnate senza tappo.**

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 150,00 ad euro € 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività che si siano rese fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di € 100,00 nel caso della 1° violazione, € 200,00 nel caso della 2° violazione, € 300,00 dalla 3° violazione, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- venga notificata a tutti i titolari di pubblici esercizi o addetti al commercio in forma ambulante (paninerie), che hanno **l'obbligo dell'affissione all'interno del proprio esercizio o attività in modo ben visibile**, nonché alle organizzazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, etc.)
- sia trasmessa mediante PEC alla:

- ✚ PREFETTURA : protocollo.prefen@pec.interno.it
- ✚ QUESTURA DI ENNA : gab.quest.en@pecps.poliziadistato.it
- ✚ POLIZIA LOCALE : poliziamunicipale@pec.comune.catenanuova.en.it
- ✚ CARABINIERI CATENANUOVA : sten415180@carabinieri.it

Dalla Residenza Municipale, li 21 settembre 2018

IL COMANDANTE
Dott. Gaetano Indelicato



IL SINDACO
Dott. Carmelo Giancarlo Scravaglieri